



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 9

Riunione del giorno 27/02/2025

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (c.d. CANONE UNICO)" - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
DI BETTO PIERO	CONSIGLIERE	Si	
CALZINI GIULIANA	CONSIGLIERE	Si	
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
PENNECCHI JACOPO	CONSIGLIERE	Si	
MEACCI MARCO	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MICHELA	CONSIGLIERE	Si	
MELE ELIAS	CONSIGLIERE		Si
MACCARI LUCIA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
GONNELLI MONICA	CONSIGLIERE		Si
BETTOLLINI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
TRABALZINI EROS	CONSIGLIERE	Si	
LAZZERINI MARZIA	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
CARBE' NUNZIATA	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 15 Tot. 2

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Luciano Garosi, Angela Barbi, Lorenzo Bui, Alberto Millacci**

Presiede MACCARI LUCIA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Rientra in aula il Consigliere Comunale Piero Di Betto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO, altresì, che per le occupazioni nelle aree dei mercati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, è soppresso anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VERIFICATO che ai commi dall'837 all'845 è disciplinato il canone relativo alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che il canone dei mercati è dovuto al Comune di Montepulciano dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

RILEVATO che il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

CONSIDERATO che la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, considerata in relazione alle indicazioni della tariffa standard stabilita ex-lege, come eventualmente modificata in base alle specificità dell'ente;

ATTESO che per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare deve essere applicata la tariffa di base giornaliera, tenendo conto anche del valore standard stabilito ex-lege;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 c. 821 della L. 160/2019, la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva;

DATO ATTO che il Comune di Montepulciano, si trova nella classe IV di cui all'Art. 43 comma 1 del D.Lgs. 507/1993;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il D.M. 24 dicembre 2024 ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 al 28 febbraio 2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26/02/2021 con la quale, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (c.d. CANONE UNICO)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 01/03/2021 con al quale sono stati approvati le tariffe ed i coefficienti del Canone come sopra istituito;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 07/12/2021 con la quale si approvavano i coefficienti e le tariffe per l'anno 2022 del “Canone Patrimoniale di Occupazione del

Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, confermate anche per l'anno 2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2023;

RICHIAMATA altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/03/2024 con la quale veniva stabilito che si sarebbe applicato come canone unico la tariffa di occupazione permanente prevista dalla delibera di determinazione dei coefficienti e delle tariffe (Del.G.C. 263/2023) e di integrare la tabella di cui all'allegato 3, della Del.G.C. 263/2023, aggiungendo il punto n.13 bis con dicitura "Occupazione permanente per autovetture per le strutture ricettive su aree a ciò destinate dal Comune (10 mq a stallo)";

DATO ATTO che, nei primi anni di applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale, la sua concreta attuazione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi e/o integrazioni al relativo regolamento comunale al fine di rendere più chiara la disciplina e ridurre i possibili contenziosi;

VISTA la costituzione dell'attuale Giunta Comunale con i nuovi stimoli ed indirizzi dell'assessore competente che hanno portato alla necessità di alcune integrazioni del canone unico per rendere più completo l'elenco delle varie tipologie di occupazione di suolo;

RISCONTRATA la necessità di inserire all'interno del canone unico patrimoniale la possibilità di un'occupazione di suolo pubblico così detta convenzionata, con durata massima di 9 anni, nel caso in cui il richiedente manifesti la volontà di effettuare dei lavori di pubblica utilità, anche in aree diverse da quella oggetto di autorizzazione e l'importo viene calcolato da un minimo che deriva dal valore dell'occupazione di suolo pubblico dei 4 anni di occupazione permanente e dei 5 anni aggiuntivi maggiorati del 20%;

RITENUTO necessario inserire tra le esenzioni del pagamento dell'art. 56, le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili, in vista della riapertura del confronto competitivo per la procedura di gara per l'affidamento dell'installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione pluriennale della infrastruttura elettrica e servizio di ricarica dei veicoli elettrici accessibile al pubblico;

PRESO ATTO che la Commissione Affari generali ed Istituzionali, nella sua funzione consultiva, ha esaminato in data 20 febbraio 2025, la bozza di modifica del regolamento predisposta dall' Area competente, e che nella stessa seduta ha espresso parere favorevole a maggioranza, come da documentazione in atti;

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare Uso e Assetto del Territorio ha esaminato in data 20 febbraio 2025, la bozza di modifica del regolamento predisposta dall' Area competente, e che nella stessa seduta ha espresso parere favorevole a maggioranza, come da documentazione in atti;

PRESO ATTO che la Commissione Economia ed Attività Produttive ha esaminato in data 20 febbraio 2025, la bozza di modifica del regolamento predisposta dall' Area competente, e che nella stessa seduta ha espresso parere favorevole a maggioranza, come da documentazione in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano), astenuti n. 1 (Futuro Poliziano), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 14 Consiglieri votanti su n. 15 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche e integrazioni del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (c.d. CANONE UNICO)”, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale del Comune e nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano), astenuti n. 1 (Futuro Poliziano), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 14 Consiglieri votanti su n. 15 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MACCARI LUCIA	IL SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.